

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2218 del 15/04/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini in sponda sinistra del fiume Reno e del torrente Idice in Comune di Argenta (FE). Proc. Cod. FE24T0024 Richiedente: Masotti Chiara
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2331 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini in sponda sinistra del fiume Reno e del torrente Idice in Comune di Argenta (FE).

Proc. Cod. FE24T0024

Richiedente: Masotti Chiara

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- il Piano Stralcio per il l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno redatto dall'Autorità di

Bacino del Reno;

- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 05/09/2024 registrata al PG/2024/160067 del 05/09/2024 con cui la sig.ra Masotti Chiara, c.f. MSTCHR97E64C469U, residente in via Stradone Marmorta nel Comune di Molinella (BO), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di ha 12.73.30 del fiume Reno e di ha 39.95.48 del torrente Idice nel Comune di Argenta (FE), ad uso sfalcio argini, individuata al foglio 47 particella 57, foglio 48 particella 46, foglio 61 particelle 12 - 14 e 17, foglio 65 particella 40, foglio 66 particella 1 (sponda sinistra fiume Reno), foglio 143 particelle 65 - 33 e parte particella 63, foglio 144 particelle 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e

foglio 163 particella 68 e parte particella 1 (sponda sinistra torrente Idice) del Comune di Argenta (FE) (mappali demaniali);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 356 del 20/11/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060001 "VALLI DI ARGENTA";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 109 del 21/01/2025 conservato in atti al prot. PG/2025/13274 del 23/01/2025);
- Ente Parco del Delta del Po (Provvedimento n. 2025/00054 del 14/03/2025 in atti al PG/2025/53188 del 20/03/2025);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC con prot. PR_BOUTG_Ingresso_0039237_20250321 del 21/03/2025;

DATO ATTO che, in data 21/03/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato, a riguardo della sig.ra Masotti Chiara, c.f. MSTCHR97E64C469U, la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 1.047,69 per l'occupazione ad uso sfalcio argini;
- il deposito cauzionale in € 1.047,69;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- in data 04/09/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 11/04/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 1.833,46 comprensivo di:
 - € 785,77 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2025**;
 - € 1.047,69 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla sig.ra Masotti Chiara, c.f. MSTCHR97E64C469U, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del fiume Reno di mq ha 12.73.30 e del torrente Idice di ha 39.95.48, sita nel Comune di Argenta (FE), catastalmente identificata al foglio 47 particella 57, foglio 48 particella 46, foglio 61 particelle 12 - 14 e 17, foglio 65 particella 40, foglio 66 particella 1 (sponda sinistra fiume Reno), foglio 143 particelle 65 - 33 e parte particella 63, foglio 144 particelle 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e foglio 163 particella 68 e parte particella 1 (sponda sinistra torrente Idice) (mappali demaniali), per uso sfalcio argini, codice pratica FE24T0024;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/04/2024 (PG/2025/70006 del 14/04/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in € 1.047,69, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 785,77 pari a nove mensilità;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 1.047,69;
6. di dare atto che la richiedente ha versato:
 - in data 04/09/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 11/04/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 1.833,46 comprensivo di:
 - € 785,77 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2025**;
 - € 1.047,69 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del

Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Masotti Chiara, c.f. MSTCHR97E64C469U (cod. pratica FE24T0024).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce il fiume Reno ed il torrente Idice, individuata al foglio 47 particella 57, foglio 48 particella 46, foglio 61 particelle 12 - 14 e 17, foglio 65 particella 40, foglio 66 particella 1 (sponda sinistra fiume Reno), foglio 143 particelle 65 - 33 e parte particella 63, foglio 144 particelle 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e foglio 163 particella 68 e parte particella 1 (sponda sinistra torrente Idice) del Comune di Argenta (FE) (mappali demaniali), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ha 52.68.78, è destinata ad uso sfalcio.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.047,69 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.047,69 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOKA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;
 - numero identificativo della concessione FE24T0024;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

E DA ENTE PARCO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 109 del 21/01/2025 in atti al prot. PG/2025/13274 del 23/01/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna:

“1. Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golenella dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2. Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione, andrà altresì evitato il proliferarsi di essenze arbustive od arboree, eliminando quelle eventualmente presenti. Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quadriennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la

coltivazione di seminativi non impattanti con il regime idraulico. Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in qualsiasi periodo dell'anno, anche più volte nel corso dell'anno. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo settembre-ottobre.

3. Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

4. È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondente al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso.

5. In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà dall'Amministrazione idraulica far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio dell'Amministrazione idraulica stessa, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

6. Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

7. È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

8. Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

9. È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche esottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.

10. Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

11. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

12. L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

13. Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concesionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici in concessione, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.

14. Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente. Dovrà rispettare quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno UT di Bologna.

15. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P2-P3 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

16. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

17. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Settore al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.

18. L'A.R.S.T. e P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno UT di Bologna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da

incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

19. L'A.R.S.T. e P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno UT di Bologna resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

20. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, L'A.R.S.T. e P.C.- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno UT di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Settore concedente.

Si sottolinea inoltre che:

- Il nulla osta è rilasciato in quanto il richiedente ha espresso preciso interesse alla esecuzione di quanto assentito pertanto dà piena manleva all'Ufficio scrivente da qualsivoglia responsabilità in merito sia nei suoi confronti che nei confronti di terzi.

- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica. La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

- L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Ufficio Territoriale di Bologna e una copia sarà trasmessa all'ARPAE-SAC di Ferrara e all'interessato.

- Sarà data pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 7-bis comma 3. ”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta e valutazione di incidenza ambientale rilasciati con Provvedimento n. 2025/00054 del 14/03/2025 in atti al prot. PG/2025/53188 del 20/03/2025 dall'Ente Parco del Delta del Po:

“- sono vietate le coltivazioni erbacee ed arboree di ogni genere, inclusa la trasemina, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo il corso d'acqua, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente, al fine di prevenire possibili rischi idraulici;

- gli interventi sopra descritti, inclusa la raccolta del fieno e il carico e l'allontanamento delle rotoballe, dovranno essere svolti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna selvatica (periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni annualità);

- è obbligatorio mantenere le aree arbustive o arboree presenti;

- si chiede di prestare attenzione a non intaccare le aree vicine al corso del fiume dove sono presenti formazioni vegetali dell'habitat 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;

- nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale concesse per usi agricoli, sono vietati l'utilizzo di fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in

relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Occupazione su sponda sinistra fiume Reno



Occupazione su sponda sinistra torrente Idice

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.